



ATTO N. 828

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 249 del 26/03/2021)

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 14
FEBBRAIO 2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO,
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE.
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 26/03/2021

Trasmesso alla I e III Commissione Consiliare Permanente il 29/03/2021



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 249 SEDUTA DEL 26/03/2021

OGGETTO: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

| | | PRESENZE |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Tesei Donatella | Presidente della Giunta | Presente |
| Morronei Roberto | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Agabiti Paola | Componente della Giunta | Presente |
| Coletto Luca | Componente della Giunta | Presente |
| Fioroni Michele | Componente della Giunta | Presente |
| Melasecche Germini Enrico | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 43 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Michele Fioroni avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 23.03.2021 n. 0055117 con la quale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale sul Disegno di Legge in oggetto;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Fioroni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

RELAZIONE

Con la legge regionale 14 febbraio 2018 n.1 la Regione ha disciplinato la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione Umbria in materia di lavoro ed apprendimento a seguito del riordino delle competenze in materia di politiche attive e formazione professionale delle novità introdotte in particolare con la legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), col decreto legge 78/2015 convertito in legge 125/2015 e della riforma del mercato del lavoro operata con legge delega 183/2014 e con i decreti legislativi conseguenti ed in particolare con il D.Lgs. 150/2015.

La Regione con la Legge regionale 2 aprile 2015 n. 10 ha previsto che le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale fossero riallocate nella Regione ed ha provveduto ad assorbire nel ruolo regionale il personale delle province di Perugia e di Terni che si occupava di formazione professionale. Con la legge regionale 14 febbraio 2018 n.1 la Regione ha istituito l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro completando la riforma (ARPAL Umbria). Ad ARPAL Umbria, infatti, da un lato ha attribuito la gestione delle materie delle politiche attive e della formazione professionale, trasferendo il personale regionale che si occupava di dette materie ivi incluso quello riassorbito dalle Province ai sensi della LR 10/2015; dall'altro le ha attribuito le funzioni di gestione dei servizi per l'impiego che a seguito del D.Lgs. 469/1997 erano state affidate dallo Stato alle province e con il D.Lgs. 150/2015 sono divenute di competenza della Regione. Con la LR 1/2018 la Regione ha costituito i Centri per l'impiego (CPI) in attuazione di quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. 150/2015. L'operatività dei CPI è stata assicurata mediante la convenzione tra Regione e MLPS di cui all'art. 11 del medesimo decreto - sottoscritta nel mese di dicembre 2015 – dapprima mediante la stipula delle conseguenti convenzioni con le Province che prevedeva l'utilizzo in avvalimento del personale provinciale dedicato a tale funzione (e dell'assegnazione temporanea di due dirigenti a cui erano state affidate le due Unità Operative Temporanee regionali che dall'inizio del 2016 hanno assicurato la funzione) e poi con l'istituzione dell'Agenzia ARPAL Umbria e il trasferimento nei ruoli della stessa del personale provinciale in attuazione dei commi 793 e seguenti della L 205/2017.

Ma la finalità della LR 1/2018 e dell'Agenzia non si limita alla gestione dei CPI ma al disegno e la gestione della rete delle politiche e dei servizi per il lavoro e di quella per gli apprendimenti connessi alla stessa.

E su questi aspetti a tre anni dall'approvazione della LR 1/2018 emergono alcune modifiche ed integrazioni necessarie.

Il primo è creare le condizioni affinché l'auspicata sinergia tra pubblico e privato nelle politiche e servizi per il lavoro possa effettivamente realizzarsi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In primo luogo viene introdotto l'istituto dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale (art. 11 bis), che non era presente in Umbria ma lo è in quasi tutte le Regioni italiane ai sensi del D.Lgs. 276/2003. L'introduzione nelle altre realtà regionali avvenne prima della modifica apportata al D.Lgs. 276/2003 nel 2011 dall'art.29, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nella veste precedente l'art. 6 comma 6 prevedeva che l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale –potesse essere concessa anche dalle regioni limitatamente alla propria competenza territoriale.

Nella nuova stesura dell'articolo 6 del D.Lgs. 276/2003 operata dalla L 111/2011 questa previsione esplicita non è più presente sostituita da una più blanda previsione al comma 3 "Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale [...]" che poteva far sorgere dubbi sulla possibilità da parte di una Regione di introdurre successivamente a tale modifica l'istituto dell'autorizzazione nella propria normativa se precedentemente non prevista.

A tal riguardo con nota prot. 0002162-2020 del 20/01/2020 è stato formulato un apposito quesito al Ministero del Lavoro e ad ANPAL; con nota prot. 0002067 del 07-02-2020, ANPAL anche per conto del MLPS, ha risposto affermativamente esplicitando che la Regione possa disciplinare – come già effettuato da altre Regioni ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 – il proprio regime autorizzatorio per lo svolgimento nello specifico ambito territoriale delle attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale. La nota, inoltre, specifica che non è previsto un automatismo tra autorizzazione ex lege e accreditamento regionale ma resta fermo che la disciplina regionale di riferimento relativa al regime di accreditamento può prevedere, per il soggetto richiedente, anche il requisito della preventiva iscrizione alla sub-sezione III.1 dell'Albo informatico.

La previsione di tale istituto nella legge regionale dà la possibilità alle agenzie che non possono richiederlo a livello nazionale ad ANPAL - per ottenere l'autorizzazione nazionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione occorre operare in 4 regioni – di poter operare nel territorio regionale erogando i servizi oggetto della richiesta in quanto con tale provvedimento la Regione li iscrive all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso ANPAL e li legittima ad operare immediatamente nel mercato del lavoro regionale senza l'attesa di ulteriori provvedimenti o l'espletamento di altre procedure. Gli organismi in possesso dell'autorizzazione possono operare sul mercato anche al di fuori di convenzioni o avvisi prodotti dalla Regione cosa invece necessaria per i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 11 che non possiedono anche detta autorizzazione. L'art. 11 bis prevede per l'autorizzazione regionale i requisiti richiesti dalla normativa nazionale di riferimento di cui all'art 5 c. 1 e c. 4 lett a) e c) del D.Lgs. 276/2003 e dal decreto ministeriale di cui al c. 5 dell'art. 4 del medesimo decreto. Si prevede che detta richiesta sia semplificata laddove provenga da organismi già accreditati ai servizi per il lavoro di cui all'art. 11 relativamente al possesso dei requisiti comuni. Anche nell'accREDITAMENTO di cui all'art. 11 viene introdotta tale semplificazione per i soggetti autorizzati a livello nazionale o regionale (ai sensi del nuovo art. 11 bis) e per i soggetti accreditati alla formazione professionale di cui all'art. 12 nonché per i soggetti accreditati per i servizi al lavoro in altre regioni recependo le previsioni dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015 e degli artt. 10 e 11 del DM 12 aprile 2018.

L'intervento normativo è volto a valorizzare la sussidiarietà e la sinergia pubblico-privato accreditato; ciò viene rimarcato in più punti:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- All'art. 16 è previsto un comma nel quale viene introdotto il principio che ARPAL Umbria per le funzioni proprie dei centri per l'impiego può stipulare delle convenzioni con gli organismi accreditati per affiancare in ottica di sussidiarietà i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi. Quindi la sinergia non si verifica più solo in occasione di specifici avvisi per l'erogazione delle politiche attive (v. "Avviso reimpiego" di cui alla DGR 400/2019). E' la Giunta con proprio atto a decidere in quali servizi la sinergia può essere applicata. Per i soggetti svantaggiati viene poi introdotta la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 276/2003 con le agenzie di somministrazione precisando che detta possibilità è limitata a quelle che hanno chiesto l'accreditamento in Umbria e che è la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale, a definire lo schema quadro di dette convenzioni e la tipologia di lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale che rientrano in tali convenzioni ai fini della loro presa in carico per l'inserimento lavorativo e l'applicazione della condizionalità in caso di rifiuto di offerta congrua.

All'art. 33 nell'ambito del sistema di inclusione socio lavorativo delle persone svantaggiate e disabili vengono introdotti i commi 8 bis e seguenti con i quali:

- la Regione promuove le convenzioni con le imprese ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99 e successivi al fine dell'assunzione delle persone disabili con l'offerta di servizi da parte dei servizi competenti di ARPAL ai sensi dell'art. 6 della L. 68/99 e la possibile scelta nominativa dei lavoratori da inserire da parte delle imprese;

- nel caso in particolare delle persone più difficilmente occupabili viene introdotta la previsione dell'art. 14 del D.Lgs. 276/2003 attuativo della L. Biagi (L. 30/2003) – così come riscritto dall'art 1 septies della L. 176/2020 - che prevede la possibilità di convenzioni stipulate da ARPAL con cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e imprese sociali per l'inserimento occupazionale dei soggetti disabili e svantaggiati. Nel caso dei disabili tali assunzione possono essere computate ai fini della quota d'obbligo delle imprese conferenti commesse di lavoro secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto della previsione dell'art. 14 del D.Lgs. 276/2003. Viene quindi ampliata la possibilità per le imprese dell'assolvimento dell'obbligo ai sensi della L.68/99 e per i disabili, la cui numerosità ai CPI ha superato le 10.000 unità, ed in particolare per quelli di più difficile collocazione, di trovare un impiego.

Va oltre il principio della sussidiarietà la modifica all'art. 32 della LR 1/2018 con il quale si va a creare un modello strutturato di erogazione delle politiche attive da parte della rete rafforzando i meccanismi di premialità degli operatori in base alla loro capacità di assicurare l'inserimento lavorativo dei disoccupati nel mondo del lavoro.

La creazione e l'utilizzo della rete significa anche la previsione di un sistema di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.

Le misure di orientamento, accompagnamento al lavoro e l'eventuale formazione mirata all'inserimento lavorativo anche mediante i tirocini costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro (BUL) rilasciato ai disoccupati e inoccupati nonché ai lavoratori a rischio di disoccupazione spendibile a scelta del lavoratore presso i vari organismi accreditati che compongono la rete pubblico - privata per i servizi al lavoro (eventualmente integrata dagli organismi accreditati alla formazione per l'erogazione le misure formative).

Il BUL è remunerato prevalentemente a risultato occupazionale ed ha un valore economico variabile a seconda della distanza dal mercato del lavoro dei disoccupati e della tipologia contrattuale utilizzata nell'assunzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al fine di favorire il risultato occupazionale, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e ai disabili, il BUL può essere accompagnato da incentivi all'occupazione definiti in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurricolare nonché di conciliazione vita-lavoro. Sono altresì previste misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa e misure di accompagnamento alla quiescenza.

Il principio di legare quanto più possibile le politiche attive al risultato occupazionale e ciò deve valere anche per la formazione professionale. Il valore economico del BUL è riconosciuto prevalentemente solo in caso di inserimento occupazionale. Anche la formazione che la Regione finanzia deve essere quella che è necessaria a creare occupazione. Per questo con la modifica apportata all'art. 29 si prevede che l'offerta formativa presente nel CURA non può continuare ad essere tutta finanziata ma la regione, oltre a quella oggetto di specifici avvisi mirati, deve sostenere e riconoscere come politica attiva per i destinatari solo quei corsi presenti nel catalogo che servono a creare le figure e le competenze richieste dal tessuto produttivo.

Occorre partire dalle necessità delle imprese e del tessuto economico produttivo per orientare la formazione. La decisione su cosa finanziare discende dall'Osservatorio sul mercato del lavoro istituito con la presente norma a modifica ed integrazione dell'art. 10 della LR 1/2018. Viene espressamente previsto che l'osservatorio deve acquisire mediante il coinvolgimento delle parti sociali le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese ai fini di orientare l'offerta formativa finanziata dalla Regione.

Quello che prima era definito come sistema di monitoraggio viene rivisto come osservatorio del mercato del lavoro che ha tra i suoi compiti principali quello di rilevare i fabbisogni professionali e formativi possibilmente in ottica previsionale costituendo anche il nodo regionale del network nazionale previsto dall'art 99 del DL 34/2020.

Il soggetto deputato all'attuazione dell'osservatorio e di tutte le competenze regionali in tema di politiche e servizi per il lavoro incluse misure di apprendimento a ciò connesse è ARPAL Umbria.

ARPAL Umbria dopo circa 3 anni di operatività nei quali si è avvalsa delle strutture regionali per il proprio funzionamento così come previsto all'articolo 14 c. 5 – con difficoltà e rallentamenti delle attività e un surplus di carico di lavoro per le strutture della Giunta regionale coinvolte - deve a regime rendersi pienamente autonoma per l'esercizio delle attività concernenti la propria gestione. In via transitoria si prevede che detto avvalimento previsto dal c. 5 dell'art. 14, rimanga fino alla piena attuazione del piano di cui al DM 74/2019, ossia una volta ultimate le assunzioni dallo stesso previste.

La necessità di evolvere verso un soggetto pienamente autonomo discende dalle molteplicità e dalla complessità delle materie attribuite all'Agenzia dalla LR.1/2018, dal fatto che è già stata individuata quale organismo intermedio nei programmi operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali e tenuto conto anche delle risorse umane e finanziarie previste dal Piano nazionale straordinario di potenziamento di cui all'articolo 12 della L. 26/2019 destinate alla Regione e nello specifico all'Agenzia a cui la LR 1/2018 attribuisce i compiti in materia di servizi per il lavoro.

Autonomia significa in primo luogo che la sede legale non coincide più con quella della Giunta Regionale ma con la sede centrale di ARPAL Umbria e il suo legale rappresentante non può

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

più essere il direttore della Giunta regionale competente nelle materie lavoro e formazione ma una figura propria. Per la scelta del modello organizzativo occorre tener conto della molteplicità e della complessità delle materie attribuite all'Agenzia dalla LR.1/2018 che la rende diversa dalle altre agenzie create nelle varie regioni. Nel panorama nazionale, infatti, ARPAL Umbria è l'unica agenzia che si occupa sia di servizi per il lavoro, sia di politiche attive sia di formazione professionale e del sistema della certificazione delle competenze, nonché del supporto alla Giunta nella normativa e nella programmazione delle politiche del lavoro. Inoltre, come da articolo 14 comma 4, la Giunta regionale ha già attribuito all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, facendo sì che ARPAL sia individuata quale Organismo intermedio nel PON Iniziativa Occupazione Giovani, e - nell'ambito del Piano di rafforzamento di cui all'Accordo in conferenza del 21.12.2017 - nel PON Inclusione e nel POC SPAO, unica anche in ciò nel panorama nazionale, oltre come detto ad essere organismo intermedio nel Programma Operativo Regionale del fondo sociale europeo 2014-2020 trovandosi a programmare operativamente e a gestire centinaia di milioni di euro.

Tutto ciò fa sì che il ruolo che ARPAL ha in Umbria sia, per taluni versi, assimilabile, fatte le dovute differenze, in base alle competenze costituzionalmente assegnate, a quello che ANPAL riveste rispetto al MLPS. Il MLPS come la Regione ha infatti trasferito la quasi totalità della struttura preesistente all'Agenzia; l'Umbria l'ha trasferita completamente.

Per tali motivi la scelta del modello organizzativo che appare più funzionale è quella che prevede la presenza della figura tecnica del Direttore e della figura dell'Amministratore unico che ha la rappresentanza legale precedentemente in capo al Direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione. Nello specifico:

- il Direttore che svolge in linea di massima i compiti precedentemente in capo al Coordinatore;
- l'Amministratore unico nominato per un triennio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 11/95 scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere maturate sia in ambito pubblico che privato, che ha la rappresentanza legale e si esprime sugli atti di rilievo dell'agenzia ed in particolare su quelli oggetto di approvazione della Giunta regionale.

Il costo della figura apicale di indirizzo politico è stabilito dalla Giunta Regionale in riferimento a simili cariche in altre agenzie regionali nella misura omnicomprensiva non superiore all'indennità di carica spettante al Consigliere regionale come da deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 14 novembre 2019 n. 83. Il costo della figura tecnica, anch'esso stabilito dalla Giunta regionale, si prevede sia equiparato a quello di un Direttore regionale.

Viene previsto che gli organi già individuati ai sensi dell'art. 17 c 1 lett. a) e b) della LR 1/2018, continuino a funzionare fino alla nomina e alla piena operatività di quelli che li sostituiscono ai sensi della presente legge.

Viene modificato anche il comma 1 dell'art. 48. Alla lettera a) viene eliminato l'esplicito riferimento all'articolo 1 comma 807 della L. 205/2017 che stanziava trasferimenti alle regioni per la funzione dei centri per l'impiego in quanto essa è stata superata dalla previsione dell'articolo 12 della L. 26/2019 che al comma 8 bis prevede l'istituzione di appositi capitoli di spesa dal 2020 sullo stato di previsione del MLPS a tal fine dedicati che oltre alle risorse già

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previste dalla L. 205/2017 prevedono anche gli stanziamenti di cui al comma 258 della L. 145/2018 destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego. Lo stesso articolo 12 della L. 26/2019 prevede ulteriori risorse destinate al potenziamento dei centri per l'impiego che nella nuova formulazione della lettera a) del comma 1 devono essere trasferite dalla Regione ad ARPAL Umbria o, nel caso delle risorse di cui al comma 258 della L. 145/2018 primo capoverso così come modificato dall'art. 12 c. 3 della L. 26/2019 trasferiti ad ARPAL Umbria o utilizzati dalla Regione per beni mobili e immobili da mettere attraverso contratti di comodato d'uso gratuito a disposizione di ARPAL secondo le previsioni dell'articolo 14 comma 7 della LR.1/2018.

La modifica alla lettera b) del comma 1 specifica che le risorse trasferite ad ARPAL Umbria a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, trasferito ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3 devono coprire anche i relativi oneri di funzionamento connessi della materia formazione, materia di competenza esclusiva regionale e attribuita ARPAL ai sensi della LR 1/2018.

Con DGR 103 del 17.02.2021 la Giunta regionale ha preadottato ai fini del confronto con il partenariato economico e sociale propria la proposta di modifica della L.R. 1/2018 illustrata dall'Assessore Fioroni che il giorno stesso è stata presentata alle Organizzazioni sindacali. Il 25.02.2021 quanto contenuto dalla DGR 103/2021 è stato illustrato alle Associazioni datoriali. Il testo di cui alla DGR 103/2021 è stato oggetto del Comitato Legislativo della Giunta regionale nella seduta del 19.03.2021; il Presidente del Comitato Legislativo con nota pec n. 0055117 del 23.03.2021 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale trasmettendo alla Direzione regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale il testo oggetto di detto parere favorevole di seguito riportato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente Disegno di legge ha per oggetto la revisione della LR 1/2018 che disciplina i servizi e le politiche del lavoro e di apprendimento in Umbria e dell'agenzia regionale per il lavoro denominata ARPAL Umbria a cui è affidata la governance del sistema.

Il finanziamento dei servizi e delle politiche per il lavoro e l'apprendimento, come previsto dall'art. 48 della norma, avviene con fondi comunitari ed in particolare il Fondo Sociale Europeo secondo le previsioni dei Programmi Operativi Nazionali e regionali, in via residuale queste sono finanziate con fondi statali aventi destinazione vincolata, sulla base della vigente legislazione nonché con fondi regionali quali il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 che viene alimentato con le risorse di cui all'articolo 14, comma 3 della l. 68/1999.

Le modifiche introdotte alla norma dal presente DDL non comportano modifiche al finanziamento di dette politiche.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Rispetto al 2018, anno della istituzione di ARPAL Umbria e dell'avvio delle attività al quadro normativo nazionale, sono state apportate alcune modifiche che incidono sul finanziamento dei servizi per il lavoro e di conseguenza sia sui trasferimenti dallo Stato alla Regione e sia su quelli dalla Regione ed ARPAL Umbria cui è assegnata l'attuazione.

La lettera a) del c. 1 dell'art. 48 della LR 1/2018 fa riferimento alle risorse previste dalla Legge 205/2017 c. 807. Con la conversione in legge del DL 4/2019, operata con legge 26/2019 all'art. 12 comma 8-bis, si prevede che ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018.

Fermo restando l'entità degli stessi, con la L.26/2019 le risorse previste dai commi 794 e 797 che erano oggetto di trasferimento mediante un DM previsto dal c. 807 richiamato dalla LR 1/2018 divengono quindi strutturali e previsti da un apposito capitolo di spesa del MLPS.

La legge 145/2018 all'articolo 1 c. 258 ha previsto ulteriori risorse destinate ai servizi per l'impiego per il rafforzamento degli organici – che la medesima L. 26/2019 all'art. 12 rende strutturali prevedendo, a decorrere dall'anno 2020, che si provveda con analogo capitolo di spesa istituito presso il MLPS – sia risorse una tantum destinate ad investimenti infrastrutturali anch'essi oggetto dell'art. 12 della L.26/2019, nonché ulteriori risorse legate all'attuazione del reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019.

Più in particolare, il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro previsto dall'articolo 12 della L.26/2019, adottato con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019, definisce e programma le linee di intervento per il rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici individuando le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi relativi.

Il DM 74/2019 conclude il percorso avviato con il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 che ha identificato le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire attraverso i Centri per l'impiego pubblici che divengono così di competenza regionale, prevedendo all'art. 11 convenzioni tra Regioni e MLPS attraverso le quali vengono destinati alle regioni a statuto ordinario risorse a copertura dei 2/3 delle spese sostenute per il personale delle province impiegato nelle funzioni dei CPI mediante apposite convenzioni con le amministrazioni provinciali.

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata definita la modalità di completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'Impiego prevedendo ai commi 793 e 797 le risorse a totale copertura delle spese per il personale addetto alle politiche e ai servizi per il lavoro proveniente dalle Amministrazioni provinciali da trasferire alle Regioni, transitando nei ruoli delle regioni o delle Agenzie regionali appositamente costituite. Con il Decreto del 5 luglio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato rivisto il contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego relativamente alla ripartizione dei fondi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

destinati ai contratti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 comma 794 e ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 797, della legge 205/2017.

Con l'art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" e le successive modifiche introdotte dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26, sono state previste risorse strutturali e una tantum per il potenziamento dei centri per l'impiego. L'art. 12 della L.26/2019 oltre a rendere strutturali dal 2020 le risorse di cui alla L. 205/2017 stanziando ulteriori risorse per il rafforzamento dei CPI per l'attuazione della nuova misura del "reddito di cittadinanza" compresa la stabilizzazione delle unità di personale temporaneamente assunto in attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro," di cui all'accordo in Conferenza unificata del 21 dicembre 2017.

Il DM 74/2019 assegna alle singole regioni, sulla base dei criteri di riparto previsti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del 17.04.2019 in primo luogo le risorse per il rafforzamento degli organici impegnati nell'erogazione dei servizi e delle politiche del lavoro e nello specifico:

- le risorse previste dal 3° capoverso del c. 258 della L.145/2018 utili all'assunzione dal 2019 di fino a 4000 unità di personale con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- le risorse previste dal c. 3bis dell'articolo 12 della L. 26/2019 utili all'assunzione di fino a 3000 unità di personale dal 2020 e di ulteriori 3.000 dal 2021 per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza, oltre alle risorse per la stabilizzazione del personale assunto in attuazione delle convenzioni a valere sul POC SPAO e sul PON Inclusione di cui all'accordo in conferenza unificata del 21.12.2017. Anche in questo caso è stato istituito un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il medesimo DM 74/2019 (art 2 c 1 let a) sono state ripartite alle regioni anche le risorse previste al primo capoverso del c. 258 della L. 145/2018 così come modificato dalla L. 26/2019 utili anche ai fini del "potenziamento anche infrastrutturale dei CPI".

Le risorse una tantum di cui alla L. 145/2018, art. 1, c. 258: 1 capov., come ripartite alle regioni dal DM 74 del 28.06.2019 art 2 c 1 let a, destinate all'Umbria ammontano complessivamente ad € 9.760.883,44, che verranno utilizzate secondo le previsioni del piano di attuazione di cui alla DGR 1311/2019 così come integrata dalla DGR 715/2020. Sono destinate ad ARPAL inoltre € 775.167,79 di cui all'art. 12, c. 3 let b della L. 26/2019 (comma 1, art 2 del DM 74 del 28.06.2019) destinate ad attività connesse con il reddito di cittadinanza. Vengono poi destinate ad ARPAL le risorse stanziato dal DM 74/2019 per il potenziamento degli organici dei CPI per la Regione Umbria consentendo la copertura della spesa per l'assunzione di personale:

- quanto ad euro € 1.796.631,32 annui di cui alla L. 145/2018, art. 1, c. 258: 3 capov. (let c, comma 1, art 2 del DM 74 del 28.06.2019) che consentono l'assunzione fino a 45 unità quale quota delle 4.000 assunzioni previste a livello nazionale;
- quanto ad euro 1.328.859,06 per il 2020 e euro 3.376.370,65 dal 2021 di cui alla L. 26/2019, art. 12, c. 3bis (let d, comma 1, art 2 del DM 74 del 28.06.2019) per l'assunzione di fino a 33 unità a decorrere dal 2020 (quota dei 3.000 nazionali) e di ulteriori fino a 33 unità a decorrere dal 2021 (quota dei 3.000 nazionali) – che andranno a sostituire i navigatori di ANPAL /ANPAL Servizi che opereranno presso i CPI dietro apposita convenzione con le Regioni per assistenza tecnica - e la stabilizzazione delle 18 unità oggetto del "Piano di rafforzamento" di cui all'accordo del 21 dicembre 2017.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Annualmente ARPAL Umbria dal 2021 pertanto disporrà di trasferimenti nazionali per il personale e i connessi oneri di funzionamento pari ad euro 12.925.820,48 quale somma di:

- euro 7.752.818,51 complessivamente previsti quale quota dei commi 794 e 797 della L. 205/2017 per il costo del personale addetto alle politiche e ai servizi per il lavoro proveniente dalle Amministrazioni provinciali trasferito ad ARPAL ed i relativi oneri di funzionamento che ai sensi del comma 8 bis dell'art. 12 della L. 26/2019 a decorrere dall'anno 2020 vengono rese strutturali mediante la previsione apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- euro 5.173.001,97 per il potenziamento del personale in attuazione del piano straordinario anch'essi resi strutturali a valere sull'analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 8 bis dell'art. 12 della L. 26/2019 (euro 1.796.631,32 a decorrere dal 2020) e ai sensi del comma 3 bis (euro 3.376.370,65 a decorrere dal 2021).

A seguito di questi ulteriori finanziamenti l'art. 48 c. 1 let. a) della LR 1/2018 viene modificato prevedendo, senza riportare l'elenco di tutte le norme che li prevedono, che la Regione trasferisca ad ARPAL Umbria le risorse finanziarie provenienti dai trasferimenti statali destinate al personale, al funzionamento e al rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

A tali risorse si sommano quelle previste dalla lettera b) del c. 1 ossia il trasferimento ad ARPAL Umbria delle risorse a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, impiegato nei servizi "Programmazione delle politiche del lavoro" e "Apprendimenti" trasferito ad ARPAL ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3.

Detto trasferimento avviene sulla base del costo del personale trasferito giusta DGR 713/2018. Nel bilancio regionale di previsione è previsto in tal senso un trasferimento annuale ad ARPAL Umbria pari ad euro 2.319.176. Con l'emendamento viene specificato che dette risorse servono alla copertura dei costi del personale trasferito e anche alla copertura degli oneri di funzionamento delle strutture regionali trasferite. Tenuto conto che alcune unità di cui all'allegato D della DGR 713/2018 sono in quiescenza ed altre sono in procinto di esserlo, la modifica normativa riduce la capacità assunzionale di ARPAL per la copertura di detta turnazione generazionale nei limiti dei costi di funzionamento connessi alle materie programmazione delle politiche del lavoro e formazione professionale e autorizza ARPAL ad utilizzare dette risorse anche alla copertura di tali oneri, senza la necessità di prevedere per il bilancio regionale un incremento delle risorse da trasferire, fatto salvo gli incrementi a copertura di quanto previsto dal CCNL di riferimento calcolati sul personale trasferito giusta DGR 713/2018 - come è avvenuto nel 2020 (2.524.460 a copertura anche degli arretrati previsti rispetto ai 2.297.000 del 2019) e dal 2021 - e a copertura dei costi connessi ad eventuali ulteriori trasferimenti di personale delle strutture della Giunta Regionale ad ARPAL Umbria operata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della LR 1/2018.

Si riporta di seguito la relazione tecnico-finanziaria ai singoli articoli del DDL.

Articolo 1

Al comma 1 lettera e) dell'articolo 5 viene specificato che le agenzie per il lavoro sono quelle autorizzate ai sensi della normativa nazionale di riferimento (artt. 4-6 del D.Lgs. 276/2003) o ai sensi dell'art. 11 bis della LR 1/2018, articolo introdotto dalla presente norma.

La modifica della disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

Al primo comma dell'articolo 7 viene specificato che la regione si dota di una programmazione sulle politiche del lavoro che è triennale e contiene gli obiettivi annuali che costituiscono le linee di indirizzo per la programmazione delle attività dell'ARPAL Umbria, il cui piano annuale di attività viene approvato dalla Giunta regionale.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

Viene modificata la rubrica dell'articolo 10 in Osservatorio regionale sul mercato del lavoro in luogo del precedente sistema di Sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione, in quanto oltre alle funzioni analisi, monitoraggio e valutazione si prevede l'attività di ascolto e raccordo con il territorio e gli stakeholder propria dell'osservatorio.

Viene specificato che la regione implementa l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro per il tramite di ARPAL Umbria per dotarsi di un sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e dei fabbisogni formativi e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, monitoraggio e valutazione delle politiche attuate e che prevede la partecipazione delle parti sociali.

L'osservatorio regionale si raccorda con l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 99 del DL 34/2020 così come convertito in legge con legge di conversione n. 77/2020 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio nazionale realizza i seguenti obiettivi:

- a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate.

Al comma 3 dell'articolo 99 del DL 34/2020 si prevede che l'Osservatorio promuova la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'osservatorio utilizza per le proprie analisi anche i dati forniti dagli organismi accreditati per la formazione da quelli accreditati per i servizi al lavoro e dai soggetti autorizzati dalla regione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'art. 4 c. 1 lett. c), d) ed e) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Le modifiche e le integrazioni apportate di natura ordinamentale e procedurale non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

Viene introdotto all'articolo 11 il comma 3 bis con il quale, alla luce di quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs. 150/2015, si garantisce il raccordo tra i regimi di accreditamento e di autorizzazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DLgs 276/2003, prevedendo una semplificazione nel caso la richiesta di accreditamento provenga da soggetti in possesso dell'autorizzazione per i servizi di cui all'art 4 del D.Lgs. 276/2003. La stessa semplificazione, in attuazione del medesimo articolo del D.Lgs. 150/2015 e di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del DM 11 gennaio 2018 n. 3, è prevista per gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e per quelli accreditati per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 12 della LR 1/2018.

La disposizione introdotta di natura procedurale e ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

Viene aggiunto l'art. 11bis che introduce l'istituto dell'autorizzazione regionale per lo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale nell'ambito del territorio regionale, ai sensi del c. 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 276/2003.

A tal riguardo, a risposta ad apposito interpello formulato da ARPAL con nota prot. 0002162-2020 del 20/01/2020, ANPAL con nota 2067 del 07.02.2020 ha precisato – anche per conto del MLPS - che la Regione può disciplinare – come già effettuato da altre Regioni ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 – il proprio regime autorizzatorio per lo svolgimento nello specifico ambito territoriale delle attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale. La nota inoltre specifica che non è previsto un automatismo tra autorizzazione ex lege e accreditamento regionale ma resta fermo che la disciplina regionale di riferimento relativa al regime di accreditamento può prevedere per il soggetto richiedente anche il requisito della preventiva iscrizione alla sub-sezione III.1 di Albo informatico.

L'art. 11 bis prevede per l'autorizzazione regionale i requisiti richiesti dalla normativa nazionale di riferimento di cui all'art 5 c. 1 e c. 4 lett a) e c) del D.Lgs. 276/2003 e dal decreto ministeriale di cui al c. 5 dell'art. 4 del medesimo decreto.

La disposizione introdotta di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 13 della LR 1/2018 in quanto la sede legale di ARPAL – così come previsto dall'art. 15 della Lr 1/2018 modificato dall'art. 8 del presente DDL- coincide con la sede centrale di ARPAL Umbria e non più con quella della Giunta Regionale; questa modifica interviene dopo circa tre anni di operatività dell'Agenzia nei quali la stessa si è avvalsa delle strutture regionali per il proprio funzionamento così come previsto all'articolo 14 c. 5 della LR 1/2018 avendo nel direttore della Giunta regionale competente nelle materie

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lavoro e formazione il legale rappresentante. La sede centrale dell'Agenzia diviene anche sede legale della stessa e degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 17 e seguenti.

Dalla disposizione in oggetto non derivano nuovi oneri finanziari a carico dell'Agenzia alla luce di quanto già previsto al comma 7 dell'articolo 14, non modificato dal presente disegno di legge, in base al quale la Giunta regionale mette a disposizione dell'ARPAL Umbria, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali. Le varie sedi operative ad oggi esistenti di ARPAL Umbria sono presso i locali messi a disposizione dalla Regione nonché, relativamente alla funzione centri per l'impiego, presso quelle dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 3 della L. 56/87. Una delle sedi operative site in Perugia diverrà anche la sede legale dell'Agenzia. Dalla modifica della disposizione in esame non derivano, pertanto, nuovi oneri finanziari a carico della finanza regionale.

Articolo 7

L'articolo 7 modifica e integra l'articolo 14 della l.r. 1/2018. Ai commi 1 e 2 viene specificato che ARPAL Umbria per conto della Regione ha il compito di presidiare la rete regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 5 della LR 1/2018 e garantirne il raccordo con le reti dell'apprendimento di cui all'articolo 6.

Ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 10 viene inoltre specificato che ARPAL Umbria svolge funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

Al comma 3 viene previsto che il piano delle attività di ARPAL Umbria sia predisposto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione di ARPAL e non entro il 31 dicembre, come precedentemente previsto, al fine di disporre di un quadro finanziario certo.

Al comma 4 dell'articolo 7 viene prevista l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14 che prevedevano l'avvalimento delle strutture regionali per l'espletamento delle funzioni amministrative trasversali dell'Agenzia. La molteplicità e la complessità delle materie attribuite all'Agenzia dalla LR 1/2018 ha, infatti, reso difficoltoso l'avvalimento rallentando da un lato le attività di ARPAL e dall'altro oberando le strutture della giunta regionale coinvolte. Da qui la necessità di prevedere una piena autonomia dell'Agenzia, tenuto conto anche delle risorse umane e finanziarie previste dal Piano nazionale straordinario di potenziamento di cui all'articolo 12 della L. 26/2019 destinate alla Regione e nello specifico all'Agenzia a cui la LR 1/2018 attribuisce i compiti in materia di servizi per il lavoro. I commi 5 e 6 dell'art. 14 della LR 1/2018, abrogati con la disposizione in esame, prevedono che ARPAL si avvalga, per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi finanziari e di bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni mobili ed immobili, degli uffici e dei servizi regionali, nonché delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla medesima. A seguito di questa modifica, l'avvalimento non è più la modalità ordinaria di esercizio delle funzioni trasversali di ARPAL Umbria ma diviene una possibilità eventualmente regolata da una convenzione ai sensi della L. 241/1990. Al successivo articolo 22 al quale si rinvia, viene, comunque, previsto, per il periodo transitorio fino alla completa attuazione del rafforzamento previsto dal Piano straordinario di potenziamento di cui all'art. 12 della L. 26/2019 approvato con DM 74/2019, che la Regione continui ad esercitare le attività in favore di ARPAL Umbria già disciplinate all'art. 14 c. 5 della LR 1/2018, abrogato dalla presente norma, ossia fino a quando grazie al completamento

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle assunzioni, in attuazione del citato piano, l'Agenzia potrà disporre delle professionalità necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività trasversali.

Dall'attuazione della modifica apportata all'articolo 14, con la soppressione dei commi 5 e 6, derivano nuovi oneri finanziari a carico del Bilancio dell'ARPAL relativi alle spese di funzionamento connesse alle funzioni che fino ad oggi venivano assicurate dalle strutture regionali.

La copertura di tali oneri, per la parte afferente le politiche e servizi per il lavoro, è assicurata dai trasferimenti nazionali di cui alle norme richiamate in premessa (comma 807 dell'art. 1 della L. 205/2017). Invece, per le funzioni attribuite dalla Regione in materia di formazione professionale, gli oneri di funzionamento, relativi al Personale trasferito di cui all'articolo 49, comma 3, trovano copertura nel trasferimento annuale della Regione previsto all'articolo 24, comma 2, lettera a) come modificato con l'articolo 15 del presente disegno di legge, oneri che possono essere complessivamente stimati in circa 210.000. La quantificazione è stata effettuata stimando in euro 5.000 il costo di funzionamento medio per persona che svolge la funzione, prendendo a riferimento la medesima cifra utilizzata per le stime effettuate a livello nazionale ai fini dei trasferimenti di cui al comma 807 dell'art. 1 della L. 205/2017. Prendendo a riferimento il numero dei dipendenti trasferiti dalla Regione, a sensi della DGR 713/2018, in forza al 01.01.2021, (pari a n. 42 dipendenti) si quantifica un costo complessivo annuo di funzionamento connesso alla funzione formazione pari ad euro 210.000.

Considerato che il trasferimento annuale regionale avviene sulla base del costo del personale trasferito nel 2018, con l'istituzione dell'Agenzia, giusta DGR 713/2018, nel bilancio regionale di previsione è previsto un trasferimento annuale ad ARPAL Umbria pari ad euro 2.319.176 che corrisponde alla spesa relativa a n. 50 unità di Personale del comparto (20 unità di categoria D, 19 unità di categoria C e 11 di categoria B) e n. 1 unità dirigenziale. Rilevato che n. 9 unità del Personale trasferito ai sensi della DGR 713/2018 sono in quiescenza al 31/01/2021 ed altre lo saranno nel corso dell'anno 2021, la modifica normativa introdotta agli articoli 24 e 48 sopra richiamata, riduce la capacità assunzionale di ARPAL per la copertura di detta turnazione generazionale del personale trasferito dalla Regione e addetto alla programmazione delle politiche del lavoro e formazione professionale nei limiti dei costi di funzionamento connessi alla materia formazione professionale e autorizza ARPAL ad utilizzare dette risorse anche alla copertura delle spese di funzionamento, senza la necessità di prevedere maggiori oneri sia per il Bilancio dell'Agenzia sia per il bilancio regionale, fatto salvo gli incrementi a copertura di quanto previsto dal CCNL di riferimento calcolati sul personale trasferito giusta DGR 713/2018 - come è avvenuto nel 2020 (2.524.460 a copertura anche degli arretrati previsti rispetto ai 2.297.000 del 2019) e dal 2021 - e a copertura dei costi connessi ad eventuali ulteriori trasferimenti di personale delle strutture della Giunta Regionale ad ARPAL Umbria che dovessero essere operati ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della LR 1/2018.

Il controllo e monitoraggio dell'andamento tendenziale della spesa a carico del bilancio regionale sono assicurati dalla previsione di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d) come modificata dall'articolo 14, comma 2 del presente Disegno di legge, che attribuisce alla competenza della Giunta regionale l'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia e del piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'articolo 22.

I nuovi oneri derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 14 in esame, connessi alla materia formazione professionale non rientranti nei trasferimenti nazionali, trovano copertura,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pertanto, nelle risorse già disponibili nel bilancio regionale 2021-2023 alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 (capitolo 02800_S).

Articolo 8

Al comma 1, viene modificato il comma 1 dell'art. 15 della LR 1/2018 prevedendo che la sede centrale di ARPAL Umbria sia sita in Perugia e sia anche la sede legale dell'Agenzia.

La modifica al comma 2 è tecnica precisando che l'articolazione organizzativa oggetto dell'approvazione da parte della Giunta regionale è riferita alle strutture dirigenziali. L'eliminazione della restante parte del comma 2 è operata in quanto disciplinata al successivo articolo 16.

La disposizione in oggetto di natura ordinamentale non produce oneri finanziari.

Articolo 9

Viene modificato l'art. 16 della LR 1/2018 ed in particolare la modifica apportata al comma 1 discende dall'autonomia attribuita all'Agenzia dalle modifiche apportate all'articolo 13 e 15, e la possibilità di ARPAL di articolarsi in più sedi anche territoriali secondo le sue necessità fermo restando che, così come previsto dall'articolo 15 c. 2, l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali è oggetto di approvazione della Giunta Regionale.

L'articolazione territoriale continuerà ad avvalersi delle sedi della Regione già oggi messe a disposizione e di quelle messe a disposizione da parte dei Comuni ovvero altre sedi individuate nell'ambito dell'attuazione del Piano di potenziamento di cui all'art. 12 della L. 26/2019.

Viene poi specificato che la gestione dei centri per l'impiego è attribuita ad ARPAL Umbria dall'articolo 14 della LR 1/2018.

Al comma 4 dell'articolo 9 viene inserito il comma 3 bis all'articolo 16 della legge nel quale si prevede che Arpal Umbria può avvalersi di convenzioni con gli organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi dell'art.11 della LR 1/2018 al fine di affiancare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi previsti dal comma 2 dell'art. 16 stesso. Tali convenzioni devono tener conto degli elementi e dei contenuti definiti dalla Giunta Regionale e devono rispettare quanto previsto dall'Articolo 18 del D.Lgs. 150/2015 e dal comma 4 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo che prevede che l'eventuale ricorso alla sussidiarietà sia previsto nella Convenzione con il Ministero del lavoro di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 3 ter prevede che al fine dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati possono altresì essere stipulate da ARPAL Umbria convenzioni con le agenzie di somministrazione accreditate in Umbria ai sensi dell'art. 11, in attuazione dell' art. 13 del D.Lgs. 276/2003. L'Art. 13. "Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato" prevede che al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

- a) operare solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
- b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Il lavoratore decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione in caso di rifiuto ad essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, a corsi di formazione o non accetti offerte di lavoro congrue.

Tale attività trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento. Le regioni, i centri per l'impiego possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Gli schemi di dette convenzioni sono definiti dalla Giunta regionale che previo confronto con le parti sociali individua anche le caratteristiche dei lavoratori.

Le modifiche e integrazioni previste all'articolo 9 del presente Disegno di legge, di natura ordinamentale e procedurale, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 10

Viene riscritto l'art. 17 e vengono ridefiniti gli organi di ARPAL Umbria individuati nell'Amministratore unico oltre che al Direttore e al Collegio dei revisori già presenti nella precedente versione dell'articolo 17.

La modifica si rende necessaria a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 13 c.2 e 14 c.5 e 15 c.1 volte a dare autonomia all'agenzia. Ciò fa sì che la rappresentanza legale non possa più essere in capo al Direttore della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione ma debba essere individuato un diverso organo. Tenuto conto della complessità delle materie assegnate che risultano alquanto superiori a quelle assegnate in altre realtà regionali alle agenzie, ed in particolare la gestione della formazione professionale, dei compiti che la Regione ha nell'ambito degli apprendimenti e del sistema della certificazione delle competenze. Inoltre come da articolo 14 comma 4 della vigente LR 1/2018 la Giunta regionale può attribuire all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea e tale possibilità è stata già ad oggi esercitata facendo sì che ARPAL sia organismo intermedio nel Programma Operativo Regionale del fondo sociale europeo e nei programmi nazionali finanziati con fondi strutturali (PON IOG, PON Inclusione, POC SPAO al momento). Tale possibilità fa sì che il ruolo che ARPAL ha in Umbria sia per taluni versi assimilabile, fatte le dovute differenze in base alle competenze costituzionalmente assegnate, a quello che ANPAL ha rispetto al MLPS. Per tale motivo la scelta del modello organizzativo rappresentato nel presente articolo prevede, oltre alla figura apicale tecnica, quella di indirizzo politico dell'Amministratore unico che ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria, attualmente in capo al Direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione.

Da tale disposizione derivano nuovi oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Agenzia relativi al compenso previsto per l'Amministratore unico e per il Direttore che trovano

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

copertura nelle risorse già previste derivanti dal trasferimento annuale regionale di cui al precedente articolo 7.

Più in particolare, la figura del Direttore, secondo il nuovo articolo 18, sostituisce la figura del Coordinatore. Il compenso è equiparato a quello di un Direttore regionale ed è coperto dai trasferimenti già previsti all'articolo 24, comma 2 lettera a) della Lr 1/2018.

In merito all'Amministratore unico, si prevede che il compenso venga stabilito dalla Giunta in riferimento a simili incarichi in altre agenzie regionali, nel rispetto della normativa regionale e nella misura omnicomprensiva non superiore all'indennità di carica spettante al Consigliere regionale come da deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 14 novembre 2019 n. 83. Tale spesa che, sulla base di quanto sopra, viene quantificata nell'ammontare massimo di 79.200 euro annui, corrispondente all'indennità di carica mensile omnicomprensiva di un Consigliere regionale (pari a 6.600 euro per 12 mensilità) viene interamente coperta con le risorse del bilancio ARPAL, ed in particolare dalle risorse di cui all'articolo 24 comma 2 lettera a), come già avviene per il 50% del compenso del Collegio dei revisori (pari a euro 36.836,43).

Nello specifico il costo del vertice tecnico e di quello di indirizzo politico si prevede ammonti ad un massimo di 243.940,03 euro, includendo anche la quota massima a risultato del vertice tecnico, come meglio specificato nella sottostante tabella.

| figure apicali di ARPAL e relativo costo | Costo massimo ARPAL | Parte del costo coperto con trasferimenti regionali | Parte del costo coperto con trasferimenti nazionali |
|---|----------------------------|--|--|
| Coordinatore | 144.194,40 € | 90.887,00 € | 53.307,40 € |
| Direttore regionale | - € | - € | - € |
| Costo Assetto attuale | 144.194,40 € | 90.887,00 € | 53.307,40 € |
| Direttore | 164.740,03 € | 90.887,00 € | 73.853,03 € |
| Amministratore Unico | 79.200,00 € | 79.200,00 € | - € |
| Costo nuovo assetto | 243.940,03 € | 170.087,00 € | 73.853,03 € |
| differenza rispetto all'attuale | 99.745,63 € | 79.200,00 € | 20.545,63 € |

Ne deriva un differenziale di costo complessivo non superiore ad un massimo di 99.745,63 euro rispetto all'attuale sostenuto. Ad oggi il costo del coordinatore (comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione) trova copertura per 90.877,00 euro sui trasferimenti regionali e per la restante parte (53.307,40 euro) sui trasferimenti nazionali di cui all'art. 1 c 807 dell'art. 1 della L 205/2017 (che includono i costi di funzionamento). Imputando il costo addizionale di direzione (anche esso comprensivo di tutti gli oneri a carico della amministrazione), rispetto a quello del coordinamento, sui trasferimenti nazionali al fine di riequilibrare la ripartizione dei costi delle funzioni espletate, e, al contrario, imputando l'intero compenso previsto per l'Amministratore Unico (euro 79.200) sui trasferimenti regionali, il maggior onere complessivo derivante dalla riforma dell'Agenzia trova copertura nelle risorse finanziarie relative al trasferimento regionale annuo previsto all'articolo 24, comma 2, lettera a) ai sensi della DGR 713/2018 e già disponibili nel bilancio regionale di previsione 2021-2023. Si evidenzia, infatti, che tale cifra nel complesso è inferiore al costo sostenuto per 3 figure professionali mentre nel complesso i pensionamenti già intervenuti dal 30.06.2018 –

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

data di trasferimento ai sensi della DGR 713/2018 dei 51 dipendenti regionali ad ARPAL Umbria – al 31.01.2021, sono stati 9 e per i quali, come già rappresentato al precedente articolo 7, ARPAL procederà al turn over nel limite delle risorse residuali disponibili.

La disposizione in oggetto non comporta pertanto maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione in quanto il compenso degli organi dell’Agenzia trova copertura nelle risorse finanziarie, afferenti il trasferimento annuale ad ARPAL, già disponibili nel bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 (capitolo 02800_S).

Articolo 11

Viene sostituito l’articolo 18 della LR 1/2018 prevedendo il nuovo organo di indirizzo politico di cui all’articolo 10 per il quale vengono definiti i requisiti ed i compiti in analogia con quanto già previsto per altre agenzie regionali.

L’Amministratore unico, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 21/03/1995, n. 11 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi”.

Viene inoltre, disciplinato il trattamento economico spettante all’amministratore unico determinato, nei limiti previsti dalla normativa regionale, dalla Giunta Regionale

Ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria, adotta e propone alla Giunta Regionale ai fini dell’approvazione il regolamento di organizzazione, il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale, la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale e il modello organizzativo delle strutture dirigenziali, il bilancio di previsione e il relativo assestamento, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso la relazione relativa all’attività svolta.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame si rinvia a quanto già rappresentato al precedente articolo 10.

Articolo 12

Viene sostituito il precedente articolo 19 che disciplinava i compiti del coordinatore, figura sostituita dal Direttore che assume a sé parte dei compiti precedentemente svolti ai sensi dell’art. 18 dal Direttore e tutti quelli del Coordinatore. L’articolo prevede che Direttore di ARPAL Umbria sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e che venga individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche del lavoro e delle politiche attive proprie della LR 1/2018. Dette competenze devono essere comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili. Tale incarico ha una durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile, ed è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo pieno avente carattere di esclusività. Qualora trattasi di un dirigente del settore pubblico, lo stesso deve essere collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

I contenuti del contratto di diritto privato che disciplina il rapporto del Direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato dalla Giunta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame si rinvia a quanto già rappresentato al precedente articolo 10.

Articolo 13

L'emendamento all'articolo 22 c. 4 prevede che la Giunta possa prevedere procedure per la mobilità del personale oltre che dall'ARPAL alla Giunta stessa - presente nel testo precedente - anche dalla Giunta Regionale all'ARPAL Umbria.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 14

Vengono introdotti degli emendamenti tecnici all'articolo 23 comma 2 necessari per richiamare correttamente articoli e commi operati dal presente DDL relativi agli atti di ARPAL oggetto di approvazione della Giunta.

Le modifiche, di natura tecnica, necessarie per il corretto riferimento alle disposizioni ivi richiamate, alla luce delle modifiche apportate dal presente Disegno di legge, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 15

L'emendamento all'art. 24 prevede l'introduzione alla lettera a) del comma 2 relativo ai trasferimenti regionali per le spese del personale trasferito in ARPAL che detto trasferimento è destinato oltre che alla copertura delle spese del Personale anche a quella dei relativi oneri di funzionamento.

Si prevede inoltre l'introduzione di un comma nel quale si specifica che secondo le regole previste a livello nazionale, ARPAL predisponga e adotti il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Precedentemente tali adempimenti erano presenti solo tra i compiti del coordinatore.

I nuovi oneri derivanti dalla modifica apportata all'articolo 24, comma 2, lettera a) relativi alle spese di funzionamento connessi al Personale trasferito dalla Regione per l'espletamento delle funzioni in materia di formazione professionale sono stati quantificati ai precedenti articolo 7 e 10. La modifica non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 16

Viene emendato l'articolo 25 della LR 1/2018 in quanto la definizione dei destinatari dell'Assegno di ricollocazione è competenza esclusiva dello stato e sono soggetti a frequenti modifiche come avvenuto dapprima con il c. 7 dell'art 9 del DL 4/2019, che ha modificato quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2015, e da ultimo con il c. 325 dell'art 1 della L 178/2020. La Regione può prevedere servizi e politiche ulteriori a sostegno dei destinatari dell'assegno di ricollocazione al fine di aumentarne l'efficacia e prevedere strumenti regionali per altri destinatari come previsto dall'articolo 32 della LR 1/2018 così come emendato dall'articolo 22 dalla presente norma.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La modifica di natura ordinamentale e procedurale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 17

Viene stabilito che l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 in tema di messa in trasparenza validazione e certificazione delle competenze di cui al D.Lgs. 13/2013 è attribuita ad ARPAL secondo gli indirizzi della Giunta regionale, come già indicato all'art. 14 c.1 let g ter) della LR 1/2018 - che ha attribuito la titolarità della materia propria della regione ad ARPAL; in forza di tale attribuzione si specifica che la stessa ARPAL rilascia gli attestati di qualificazione per conto della Regione.

La modifica di natura procedimentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 18

Viene eliminato il riferimento ai tirocini extracurricolari al comma 4 dell'art. 29 della LR /2018 in quanto non necessariamente l'elenco delle opportunità di tirocinio debbano confluire nel Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA), che contiene le iniziative formative, le opportunità di tirocinio extracurricolare accessibili a domanda individuale e gli interventi formativi non finanziati dalla Regione e riconosciuti dalla Regione stessa su richiesta degli organismi formativi

Al comma 5 dell'art. 29 viene previsto che la Regione finanzia l'offerta formativa eventualmente definita e concordata nel patto di servizio tenuto conto delle competenze in possesso dell'individuo e di quanto emerge dall'analisi dei fabbisogni formativi e professionali del tessuto produttivo regionale condotta nell'ambito dell'osservatorio sul mercato del lavoro mediante il coinvolgimento delle parti sociali di cui all'art. 10 c. 1 lettera d) nonché in coerenza con le politiche regionali di sviluppo. Viene eliminato il riferimento alla condizione di disoccupazione in quanto l'offerta formativa può essere rivolta anche agli occupati tenuti alla stipula del patto di servizio di cui all'art. 22 del D.Lgs. 150/2015; inoltre la previsione del fabbisogno formativo può emergere anche successivamente alla presa in carico in base alle opportunità lavorative presenti e alle competenze del lavoratore.

La modifica di natura ordinamentale e procedurale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 19

Viene cambiata la rubrica dell'art. 32 sostituendo la precedente "Ulteriori misure di inserimento lavorativo." con "Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Il Buono Umbro per il Lavoro." in quanto in questo articolo viene prevista la modalità che la rete dei servizi per il lavoro dovrà seguire per l'erogazione dei servizi ed in particolare quelli che prevedono un finanziamento regionale con il Buono Umbro per il Lavoro (BUL).

Viene riformulata la lettera d) del comma 2 eliminando il riferimento all'assegno di ricollocazione essendo uno strumento nazionale già oggetto dell'articolo 25 e si introduce la misura di accompagnamento al lavoro e incontro tra domanda e offerta che costituiscono LEP ai sensi del DM 10.04.2018. Il bonus occupazionale viene previsto in uno specifico comma 2 ter così come la lettera e) misure di accompagnamento alla quiescenza viene prevista al comma 2 quater assieme alle misure di autoimpiego e autoimprenditorialità, misure che possono complementare il BUL ma che non ne sono parte integrante.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Vengono introdotti i commi 2 bis e seguenti nei quali viene definito il Buono Umbro per il Lavoro che rappresenta la modalità regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed aumentare l'occupabilità dei cittadini che si rivolgono alla rete regionale dei servizi per l'impiego, offrendo loro orientamento, accompagnamento al lavoro e se necessario momenti formativi in aula o on the job (con lo strumento del tirocinio) fine di colmare il gap di competenze verso l'opportunità lavorativa individuata dall'attore della rete che lo ha preso in carico. Il Buono Umbro per il Lavoro si pone in complementarietà e integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale quale l'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 150/2015 ed è spendibile a scelta del lavoratore presso i Centri per l'impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 eventualmente coadiuvati dagli organismi di cui all'articolo 12 per l'erogazione delle attività formative, nelle modalità previste dalla Giunta Regionale. Il valore economico del Buono Umbro per il Lavoro viene determinato in funzione della distanza dal mercato del lavoro e del contratto di lavoro dell'assunzione in quanto il Buono Umbro per il Lavoro viene remunerato prevalentemente a risultato occupazionale. Si prevede che al fine di aumentare le possibilità occupazionali del lavoratore il Buono Umbro per il Lavoro possa essere accompagnato da incentivi all'assunzione nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio e misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'ultimo comma prevede inoltre l'offerta di strumenti volti all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e di strumenti volti ad accompagnare il lavoratore all'uscita dalla fase lavorativa.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 20

Tale articolo modifica l'articolo 33 della l.r. 1/2018 prevedendo l'introduzione di quanto previsto dalla L.68/99 all'articolo 11 e seguenti e dal D.Lgs. 276/2003 all'art 14 in tema di inserimento lavorativo per i soggetti disabili e di quelli svantaggiati.

Viene previsto che la Regione promuove le convenzioni di cui all'articolo 11 e successivi della L. 68/99 quale strumento per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili anche nell'ottica di prevedere servizi alle imprese obbligate da parte degli uffici competenti di ARPAL ai sensi dell'art. 6 della L.68/99. In particolare nel caso dell'art. 11, trattasi di convenzioni stipulate dal CPI con le aziende in obbligo al fine dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Viene previsto inoltre che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili mediante programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e i consorzi, ARPAL Umbria possa stipulare apposite convenzioni quadro con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni nonché con le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela delle cooperative sociali, secondo le modalità stabilite dall' articolo 14 del D.Lgs. 276/2003. Dette convenzioni quadro – il cui schema è deliberato dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali – individuano, ai sensi del c. 2 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da coinvolgere nei programmi di inserimento, le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa, la determinazione del coefficiente di calcolo del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

valore unitario delle commesse, la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e nel caso in cui l'inserimento riguardi disabili i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione, nel rispetto di quant'altro previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 276/2003.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 21

L'articolo 21 apporta modifiche ed integrazioni all'articolo 48 (Disposizioni finanziarie). In particolare, al primo comma dell'art. 48 si elimina alla lettera a) l'esplicito riferimento all'articolo 1 comma 807 della L. 205/2017 che stanziava trasferimenti alle regioni per la funzione dei centri per l'impiego in quanto esso è stato superato dalla previsione dell'articolo 12 della L. 26/2019 che al comma 8 bis prevede l'istituzione di appositi capitoli di spesa dal 2020 sullo stato di previsione del MLPS a tal fine dedicati. Gli stessi capitoli istituiti presso il MLPS oltre alle risorse già previste dalla L. 205/2017 prevedono anche gli stanziamenti di cui al comma 258 della L. 145/2018 destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego così come quelle ulteriori destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego previste dal c. 3 dell'articolo 12 della L. 26/2019. Nella nuova formulazione della lettera a) si prevede che debbano essere trasferite dalla regione ad ARPAL Umbria le risorse nazionali destinate dalla normativa vigente al personale e al funzionamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento.

Viene inoltre modificata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 specificando che le risorse regionali trasferite ad ARPAL Umbria per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a) sono destinate anche alla copertura dei relativi oneri di funzionamento connessi della materia formazione conferita ad ARPAL.

Al comma 3 viene modificato il riferimento al piano di attività ora previsto all'art. 14 comma 4 bis e non più all'articolo 19 abrogato dalla presente legge.

La modifica della lettera b) non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la copertura di detti oneri di funzionamento è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 (capitolo 02800_S) e trasferite ad ARPAL ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a). Per la quantificazione di tali oneri si rinvia a quanto già rappresentato ai precedenti articoli 7, 10 e 15.

Si riepilogano nella seguente Tabella gli effetti finanziari delle disposizioni del presente DDL di cui agli articoli 7, 10 e 15:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| | DISPOSIZIONE | MORFOLOGIA SPESA | NATURA SPESA | Norma DDL | | ONERI FINANZIARI | | | SALDO DA FINANZIARE | | | COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------------|------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ONERI | Articolo 15, comma 1 | continuati va obbligatori a | spesa corrente | articolo 7, comma 4 | oneri di funzionamento del Personale trasferito per formazione professionale | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | | | |
| | | | | articolo 10, comma 1, lettera a) | compenso Amministratore unico a carico trasferimento regionale | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | | | | | | |
| | | | | articolo 10, comma 1, lettera b) | compenso Direttore a carico trasferimento regionale | 90.887,00 | 90.887,00 | 90.887,00 | | | | | | |
| | | | | articolo 10, comma 1, lettera c) | Collegio dei Revisori (50% del costo complessivo) a carico trasferimento regionale | 36.836,43 | 36.836,43 | 36.836,43 | | | | | | |
| | | | | Personale trasferito dalla Regione in forza al 1.4.2021 | | 1.902.252,57 | 1.902.252,57 | 1.902.252,57 | | | | | | |
| COPERTURA | Bilancio regionale | | | art. 24, comma 2, lett. a)- art. 48, comma 1, lett. b) | Trasferimento ad ARPAL | -2.319.176,00 | -2.319.176,00 | -2.319.176,00 | | | | Missione 15 - Programma 01- Titolo 1 | Missione 15 - Programma 01- Titolo 1 | Missione 15 - Programma 01- Titolo 1 |
| Saldo netto da finanziare | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Articolo 22

Viene previsto che gli organi già individuati ai sensi dell'art. 17 c 1 lett. a) e b) della LR 1/2018, continuano a funzionare fino alla nomina e alla piena operatività di quelli che li sostituiscono ai sensi della presente legge.

Si prevede che in via transitoria fino alla completa attuazione del rafforzamento previsto dal Piano straordinario di potenziamento di cui all'art. 12 della L 26/2019 approvato con DM 74/2019 - ossia fino a quando grazie al completamento delle assunzioni in attuazione del citato piano l'Agenzia potrà disporre delle professionalità necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività trasversali – in continuità a quanto già previsto dall'art. 14 c. 5 della LR 1/2018 abrogato dalla presente norma, ARPAL Umbria può chiedere la collaborazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività di funzionamento anche mediante forme di condivisione dei relativi procedimenti al fine di assicurare l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare la Regione continua ad assicurare fino al 31 dicembre 2022 il necessario supporto per le attività dell'Agenzia relative alla gestione del personale.

La modifica non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 23

Si prevede che le modifiche apportate alla LR 1/2018 dal presente DDL entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”.

ART. 1

Modifica all’articolo 5 della l.r. 1/2018

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r.1/2018 è sostituita dalla seguente: “e) le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), i soggetti di cui all’articolo 6 autorizzati ai sensi del medesimo D.Lgs. 276/2003 o dell’articolo 11 bis e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 276/2003 e dell’articolo 11;”.

ART. 2

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2018 la parola “annualmente” è soppressa.

2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2018 le parole: “La programmazione di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi annuali dell’azione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La programmazione di cui al comma 1 è triennale e stabilisce gli obiettivi dell’azione regionale, che costituiscono le linee di indirizzo per il piano annuale di attività dell’ARPAL Umbria di cui all’articolo 14, comma 4 bis”.

ART. 3

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2018

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 (Sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione) è sostituita dalla seguente: "(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r.1/2018 è sostituito dal seguente: "1. La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla L.68/99, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali. L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:".

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r.1/2018 le parole: "anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai fini di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, e dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione".

4. Alla fine della lettera h) del comma 1

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 10 della l.r.1/2018 dopo le parole: "e dei servizi per il lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)."

5. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r.1/2018 le parole: "I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "I servizi per il lavoro e gli organismi formativi accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'art. 11 bis,."

ART. 4

Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2018

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015, possono richiedere l'accREDITAMENTO senza che sia necessario produrre la documentazione attestante i requisiti comuni già valutati per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 bis, o per l'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro in altre regioni o per l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 12."

ART. 5

Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r.
1/2018

Dopo l'articolo 11 della l.r.1/2018 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis.

(Istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro)

1. È istituito, con la presente legge, l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio regionale. L'iscrizione all'albo comporta l'iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale delle sezioni III, IV e V dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente, previo confronto con le parti sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'articolo 4 comma 1 lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 276/2003, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

3. I requisiti per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 5 commi 1 e 4 lettere a) e c) del D.Lgs. 276/2003 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4 comma 5 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione senza dover produrre la documentazione già valutata per l'accreditamento.”

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 6

Modifica all'articolo 13 della l.r. 1/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r.1/2018 è soppresso.

ART. 7

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 le parole: "di gestione e sviluppo del Sistema informativo di cui all'articolo 9, di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10" sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 è inserita la seguente:

"d bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all'articolo 9 e cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali."

3. Al comma 4 bis dell'articolo 14 della l.r.1/2018 le parole: "relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di cui all'articolo 24".

4. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 della l.r.1/2018 sono soppressi.

ART. 8

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r.1/2018 dopo le parole: "struttura centrale" sono aggiunte le seguenti: "sita in Perugia, che ne costituisce la sede legale".

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r.1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale.”.

ART. 9

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 le parole: “definisce l'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r.1/2018 dopo le parole: “D.Lgs. 150/2015” sono inserite le seguenti: “la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge,”.

3. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r.1/2018 le parole: “l.r. 11/2015” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r.1/2018 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 11 comma 4 e 18 comma 2 del D.Lgs. 150/2015, ARPAL Umbria può stipulare convenzioni con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 per affiancare, in ottica di sussidiarietà, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.

3 ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle

misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 276/2003 con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate ai sensi dell'articolo 11, che prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale mediante contratti di lavoro di cui all' articolo 31 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3 quater. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter.”

ART. 10

Modifica all'articolo 17 della l.r. 1/2018

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
a) l'Amministratore unico;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei revisori.”

ART. 11

Modifica all'articolo 18 della l.r. 1/2018

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 18
(Amministratore Unico)

1. L'amministratore unico, scelto tra personalità con elevate competenze in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24 comma 2 lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore all'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

4. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ARPAL Umbria.

5. L'amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e adotta, su proposta del Direttore i seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione;
- b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
- c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- d) l'articolazione organizzativa;
- e) il regolamento di contabilità;
- f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
- g) il conto consuntivo;
- h) la relazione annuale sulle attività svolte.

6. L'amministratore unico trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23 comma 2.”.

ART. 12

Modifica all'articolo 19 della l.r. 1/2018

1. L'articolo 19 della l.r.1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 19
(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.

2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore.

3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.

5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministratore unico e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.

6. Il Direttore, inoltre:

- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
- b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- c) cura le relazioni sindacali;
- d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
- e) propone all'amministratore unico gli atti di cui al comma 5 dell'articolo 18;
- f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.”.

ART. 13

Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2018

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r.1/2018 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria.”

ART. 14

Modifica all'articolo 23 della l.r. 1/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r.1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

- a) il regolamento di organizzazione;
- b) il piano annuale di attività;
- c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
- d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.”.

ART. 15

Modifica all'articolo 24 della l.r. 1/2018

1 Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r.1/2018 dopo le parole: “articoli 22, comma 3 e 49, comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e i relativi oneri di funzionamento”.

2 Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r.1/2018 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel rispetto dei termini previsti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dalla normativa di settore, ARPAL Umbria adotta ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo.”.

ART. 16

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r.1/2018 la parola: “adotta” è sostituita dalla seguente: “promuove”.
2. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r.1/2018 dopo le parole: “di ricollocazione” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015”.
3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r.1/2018 le parole: “disoccupati percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)” sono sostituite dalle seguenti: “destinatari individuati dalla normativa nazionale vigente”.
4. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r.1/2018 le parole: “previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa definiti”.
5. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r.1/2018 è soppresso.
6. Al comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 le parole: “di cui ai commi 2 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

ART 17

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2018

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r 1/2018 dopo le parole: “e di certificazione” sono aggiunte le seguenti: “, definiti sulla base degli indirizzi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente”.

2. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r.1/2018 le parole: “dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ARPAL Umbria”.

ART. 18

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2018

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r.1/2018 le parole: “, le opportunità di tirocinio extracurricolare” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r.1/2018 le parole: “nel momento della presa in carico del disoccupato e precisato” sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r.1/2018 dopo le parole: “di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015” sono aggiunte le seguenti: “, tenuto conto delle competenze del lavoratore e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema produttivo regionale e delle informazioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettera d) e in coerenza con le politiche di sviluppo.”.

ART. 19

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2018

1. La rubrica dell'articolo 32 della l.r.1/2018 (Ulteriori misure di inserimento lavorativo) è sostituita dalla seguente: “(Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “delle imprese,” sono inserite le seguenti: “in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa

nazionale.”.

3. La lettera d) del comma 2 dell’art. 32 della l.r.1/2018 è sostituita dalla seguente:

“d) misure di accompagnamento al lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

4. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r.1/2018 è soppressa.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r.1/2018 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le misure di cui al comma 2 costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro, di seguito denominato BUL, che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l’impiego erogati dalla rete regionale finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accrescere l’occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

2 ter. Il BUL è utilizzabile, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l’impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 11 ovvero, limitatamente alle misure a carattere formativo, presso gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 12.

2 quater. La remunerazione del BUL è prevalentemente a risultato occupazionale, nel rispetto dei meccanismi di premialità. Il valore economico del BUL è determinato sulla base della tipologia contrattuale dell’assunzione e della profilazione quali-quantitativa del lavoratore.

2 quinquies. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 lettera e) del D.Lgs 150/2015.

2 sexties. Il BUL, al fine di favorire

l'occupazione, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e alle persone con disabilità, può essere integrato da incentivi all'occupazione graduati in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurricolare e da misure di conciliazione vita lavoro.

2 septies. I programmi di cui al comma 1 possono altresì prevedere misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa di cui agli articoli 38 e 39 e misure di accompagnamento alla quiescenza.”

ART. 20

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r.1/2018 dopo le parole “inclusione attiva,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della l.r.1/2018 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, sono sottoscritte dagli uffici competenti dell'ARPAL Umbria di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 68/99 e dalle imprese interessate.

8 ter. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 276/2003

apposite convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti.

8 quater. La convenzione quadro di cui al comma 8 ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs 276/2003 e previo confronto con le parti sociali.

8 quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del D.Lgs 276/2003, qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 68/99, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 68/99, cui sono tenute le imprese conferenti, nei limiti individuati dalla convenzione quadro e subordinatamente all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico.”

ART. 21

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2018

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r.1/2018 le parole: “di cui al comma 807 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)” sono sostituite dalle seguenti: “destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento

dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r.1/2018 dopo le parole: “ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e relativi oneri di funzionamento, previsti alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r.1/2018 le parole: “19, comma 4, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “14 comma 4 bis”.

ART. 22

Norme transitorie e finali

1. Gli organi dell'ARPAL Umbria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla nomina e all' insediamento degli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.

2. Nelle more della attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ARPAL Umbria può chiedere la collaborazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività di funzionamento, anche mediante forme di condivisione dei relativi procedimenti al fine di assicurare l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione assicura

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fino al 31 dicembre 2022 il necessario supporto per le attività dell'Agenzia relative alla gestione del personale.

ART. 23
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/03/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 23/03/2021

Assessore Michele Fioroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge